

## DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Si garantisce la qualità costruttiva degli armadi portafucili prodotti da azienda certificata ISO9001:2008 ,secondo le specifiche tecniche di seguito riportate :

- Struttura monoblocco in lamiera d'acciaio dello spessore di 2 mm.
- Porta spessore 3 mm.
- Serratura di sicurezza con chiave doppia mappa.
- Estrazione della chiave impossibile a porta aperta.
- Nr. 2 catenacci frontali in acciaio nichelato del Ø di 16 mm.
- Fori di ancoraggio a muro ed a pavimento.

**Altresì si certifica che gli armadi portafucili assolvono pienamente gli obblighi previsti dalla legge in vigore n° 110 art. 20 del 18 aprile 1975 relativa alla custodia delle armi.**

### **Legge 18 aprile 1975, n. 110**

**Articolo 20** Custodia delle armi e degli esplosivi . Denuncia di furto, smarrimento o rinvenimento.

**La custodia delle armi** di cui ai precedenti articoli 1 e 2 e degli esplosivi **deve essere assicurata con ogni diligenza nell'interesse della sicurezza pubblica** .

Chi esercita professionalmente attività in materia di armi o di esplosivi o è autorizzato alla raccolta o alla collezione di armi deve adottare e mantenere efficienti difese antifurto secondo le modalità prescritte dall'autorità di pubblica sicurezza .

Chiunque non osserva le prescrizioni di cui al precedente comma è punito , se il fatto non costituisce più grave reato , con l'arresto da uno a tre mesi o con l'ammenda fino a lire 1.000.000 .

Dello smarrimento o del furto di armi o di parti di esse o di esplosivi di qualunque natura deve essere fatta immediata denuncia all'ufficio locale di pubblica sicurezza o, se questo manchi , al più vicino comando dei carabinieri. Il contravventore è punito con l'ammenda fino a lire 1.000.000.

Chiunque rinventa un'arma o parti di essa è tenuto ad effettuarne immediatamente il deposito presso l'ufficio locale di pubblica sicurezza o, in mancanza , presso il più vicino comando dei carabinieri che ne rilasciano apposita ricevuta.

Chiunque rinventa esplosivi di qualunque natura o venga a conoscenza di depositi o di rinvenimenti di esplosivi è tenuto a darne immediata notizia all'ufficio locale di pubblica sicurezza o, in mancanza , al più vicino comando dei carabinieri.

Salva l'applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni in materia di detenzione e porto illegale di armi o di esplosivi di qualunque natura , il contravventore è punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda fino a lire 400.000.

### **Articolo 20-bis** Omessa custodia di armi.

Chiunque consegna a minori degli anni diciotto , che non siano in possesso della licenza dell'autorità , ovvero a persone anche parzialmente incapaci , a tossicodipendenti o a persone impedito nel maneggio , un'arma fra quelle indicate nel primo e secondo comma dell'articolo 2, munizioni o esplosivi diversi da giocattoli pirici è punito salvo che il fatto costituisca più grave reato, con l'arresto fino a due anni.

Chiunque trascura di adoperare , nella custodia delle armi, munizioni ed esplosivi di cui al comma 1 le cautele necessarie per impedire che alcuna delle persone indicate nel medesimo comma 1 giunga ad impossessarsene agevolmente, è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a lire due milioni.

Si applica la pena dell'ammenda da lire trecentomila a lire un milione quando il fatto di cui al primo comma è commesso:

- a) nei luoghi predisposti per il tiro, sempre che non si tratti dell'esercizio consentito di attività sportiva;
- b) nei luoghi in cui può svolgersi l'attività venatoria.

Quando i fatti di cui ai commi precedenti riguardano le armi, le munizioni o gli esplosivi indicati nell'articolo 1 o armi clandestine, la pena è della reclusione da uno a tre anni (1).

(1) Aggiunto all'art.9 , D.L. 13 maggio 1991, n.152, nel testo modificato della relativa legge di conversione.